

(N. 1860-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 1957

Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele conclusa in Roma il 24 febbraio 1956 fissa i casi in cui l'estradizione è dovuta, quelli nei quali essa può essere rifiutata e quelli nei quali non è ammessa, regola la procedura ed i termini per l'esecuzione della estradizione, istituisce una reciproca assistenza giudiziaria.

Obbligo dell'estradizione.

I reati che danno luogo all'estradizione sono:

a) tutti quelli per i quali il massimo della pena prevista dalla legge di ciascuna delle parti contraenti sia superiore a tre anni di reclusione, esclusi la bigamia, le violenze di qualsiasi natura o vie di fatto, qualora costitui-

scano reati speciali in quanto commessi contro agenti della forza pubblica nell'esercizio delle loro funzioni od in occasione di tale esercizio ed i reati contro la legislazione sul controllo delle importazioni ed esportazioni, i cambi, il controllo dei prezzi, le frodi alimentari, i pesi e le misure, nonché contro la legislazione di emergenza relativa alla speculazione economica;

b) i reati elencati nelle quattordici voci seguenti dell'articolo 2 e precisamente:

omicidio per imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza dei regolamenti,

aborto,

attentato al pudore, lenocinio, sfruttamento della prostituzione, istigazione alla dissolutezza, sequestro di persona in luoghi di dissolutezza o per fini di dissolutezza,

sottrazione di minorenni; abbandono di figli minori; inadempienza dell'obbligo di provvedere ai bisogni assistenziali dei figli minori,

minacce o violenza a scopo di estorsioni di qualsiasi natura,

arresto e sequestro arbitrari,

furto, truffa, compresi i casi in cui essa ha per fine di ottenere un credito,

sottrazione o dissipazione fraudolenta, ai danni altrui, di effetti, danaro, merci, quietanze, scritti di qualsiasi natura, che contengano, creino o estinguano una obbligazione e che siano stati consegnati a condizione di restituirli o di farne un uso o un impiego determinato,

ricettazione,

messa in circolazione di monete false di oro, argento o di altro metallo,

falso in scrittura di qualsiasi natura, messa in circolazione di documenti falsi,

usurpazione di titoli o di funzioni pubbliche, abuso nell'esercizio di funzioni pubbliche,

falso giuramento, falsa testimonianza, falsa dichiarazione di esperti o di interpreti, subornazione ed altri atti destinati a nuocere al corso della giustizia,

corruzione di pubblici ufficiali.

Sono compresi in tutte le precedenti qualificazioni la complicità ed il tentativo.

Tuttavia, quando trattasi di individuo condannato, l'estradizione non sarà concessa se la

pena inflitta è inferiore a sei mesi di reclusione.

E' prevista l'estradizione in materia di tasse, d'imposte e di dogane, nella misura in cui sarà così stabilito, mediante semplice scambio di note, per uno o più reati specificamente indicati.

Facoltà di rifiutare l'estradizione:

1) quando la richiesta si riferisce a cittadini dello Stato richiesto, che erano tali anche al momento in cui fu commesso il reato;

2) se il reato è perseguito dallo Stato richiesto;

3) se il reato è stato commesso nel territorio di un terzo Stato e le autorità giudiziarie dello Stato richiesto sono competenti a conoscerne;

4) se l'individuo, del quale è stata domandata l'estradizione, è già stato condannato per gli stessi fatti in un terzo Stato.

L'estradizione non sarà concessa:

1) qualora nella valutazione dello Stato richiesto si tratti di reato politico o di fatto connesso ad un reato politico, ovvero qualora gli elementi del reato implicino una discriminazione razziale o religiosa;

2) se il reato consiste unicamente nella violazione di obblighi militari;

3) se il reato per cui essa è domandata è stato commesso, secondo la legge dello Stato richiesto, nel territorio di questo Stato;

4) se l'individuo di cui è stata domandata l'estradizione è già stato condannato o assolto, per gli stessi fatti, nello Stato richiesto;

5) se la prescrizione dell'azione o della pena si è compiuta a norma della legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto;

6) se nello Stato richiedente l'individuo si cui è domandata l'estradizione è stato graziato o beneficia di un provvedimento di amnistia.

L'assistenza giudiziaria è prevista in materia di notifiche degli atti di procedura e delle sentenze penali, di trasferimento del corpo del

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

reato, di interrogatorio di testi e di tutto quanto attiene agli atti dell'istruttoria penale.

La convenzione sottoposta al vostro esame realizza il pieno rispetto delle norme della Costituzione italiana; essa attua i principi che hanno ispirato tutte le precedenti convenzioni in materia stipulate dall'Italia con altri paesi ed è conforme ai criteri raggiunti dal Comitato di esperti dell'Assemblea Con-

sultiva del Consiglio d'Europa per la redazione del progetto tipo di convenzione bilaterale e del progetto di convenzione multilaterale in materia di estradizione redatti dal Comitato di Esperti istituito a tale scopo dall'Assemblea Consultiva del Consiglio di Europa.

Si propone la ratifica.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione d'extradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 34 della Convenzione stessa.